



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002264 del 20 ottobre 2017

Integrazione della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1190 con l'istanza DDA/1211, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 579/DDA/FP).

Con istanza DDA/1211, pervenuta in data 19 ottobre 2017 (prot. n. DDA/00002254), è stata segnalata dalla società Koch Media S.r.l., in qualità di licenziataria dell'opera, la presenza, sul sito internet cb01.uno, alla pagina <omissis>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 di un'opera di carattere audiovisivo, intitolata "L'Accabadora", di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare dei diritti connessi.

Dalla visione del sito oggetto di istanza, risulta che sulla pagina internet <omissis>, è effettivamente presente l'opera suddetta, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle menzionate verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società WhoisGuard, Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama, per conto di un soggetto non identificabile, raggiungibile tuttavia all'indirizzo email a57bc3a9c8ee4e77b964a750ce6674e3.protect@whoisguard.com. È altresì disponibile l'indirizzo email cb01dmca@gmail.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;
- circa il 93% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento per l'avvio del procedimento.

Con comunicazione di avvio del procedimento del 25 settembre 2017, la scrivente Direzione riteneva sussistenti i presupposti per l'avvio del procedimento n. 579/DDA/FP, relativo all'istanza DDA/1190. Considerata l'identità del soggetto istante e del sito oggetto delle istanze, si ritiene che sussistano le condizioni per una trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento. La documentazione afferente l'istanza DDA/1190 confluisce, pertanto, nella trattazione dell'istanza DDA/1211.

Inoltre, si rappresenta che, nelle more del procedimento n. 579/DDA/FP, il soggetto istante ha inviato, in data 11 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002110) una comunicazione ad integrazione dell'istanza DDA/1190, con cui porta all'attenzione dell'Autorità che l'opera audiovisiva *"What happened to Monday – Seven Sisters"* oggetto di istanza *"non è ancora stata immessa sul mercato italiano. (...) la data prevista per l'uscita nelle sale cinematografiche, salvo ulteriori cambiamenti per esigenze tecniche/commerciali, è fissata al 30 novembre 2017"*.

La scrivente Direzione ritiene, sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto delle istanze, che i fatti stessi configurino un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico delle opere digitali oggetto di istanza, stanti i tempi di immissione sul mercato delle medesime e l'entità del danno causato, in particolare col riferimento all'opera ancora non immessa sul mercato *"Seven Sisters"* e pertanto siano tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza **"DDA/1211"** all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **7 novembre 2017**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore